

**Regolamento per la disciplina dei
procedimenti di acquisizione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di rilevanza europea,
in attuazione del D.lgs. 36/2023**

Sommario

CAPO I: PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI 1

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e principi normativi	1
Art. 2 - Principio di rotazione	2
Art. 3 - Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione.....	3
Art. 4 - Programmazione.....	3
Art. 5 - Valore dell'appalto.....	4
Art. 6 - Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)	4
Art. 7 - Il Direttore dei Lavori ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto	5
Art. 8 - Modalità di acquisizione di forniture e servizi	5
Art. 9 - Modalità di acquisizione di forniture e servizi su Mercato Elettronico della PA (MEPA)/SINTEL.....	6
Art. 10 - Garanzia provvisoria e definitiva	6
Art. 11 - Sicurezza.....	6
Art. 12 - Norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.....	7
Art. 13 - Verifiche sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai sensi del DPR n. 445/2000.....	7

CAPO II: SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 7

Art. 14 - Avvio della procedura: Determina a contrarre	7
Art. 15 - Scelta del contraente: requisiti e criteri di selezione	8
Art. 16 - Verifica dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 D.lgs. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00	8
Art. 17 - Verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D.lgs. 36/2023 per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00	9
Art. 18 - Verifica dei requisiti previsti come criteri di selezione di cui all'art. 100 D.lgs. 36/2023 per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00	9
Art. 19 - Criteri di scelta del miglior preventivo o della migliore offerta	9
Art. 20 - Affidamento ed aggiudicazione.....	10
Art. 21 - Stipula del contratto	10
Art. 22 - Esecuzione in via d'urgenza.....	10
Art. 23 - Collaudo e verifica di conformità.....	11

CAPO III: DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER FASCE DI IMPORTO 11

Art. 24 - Affidamento di contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) di importo inferiore a € 40.000,00.....	11
Art. 25 - Affidamento di contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino all'importo previsto per l'affidamento diretto (= € 140.000,00 per servizi e forniture / € 150.000,00 per lavori)	12

CAPO IV: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 13

Art. 26 - Entrata in vigore e modifiche	13
---	----

CAPO I: PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e principi normativi

1. Il presente Regolamento, in attuazione del D.lgs. n. 36/2023 (*"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, di seguito anche detto "Codice") e nel rispetto delle Linee Guida ANAC, disciplina i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture aventi importo inferiore alla soglia comunitaria, effettuati da Afol MB e, pertanto, non di competenza della CUC di Monza e Brianza.
2. AFOL MB è un ente pubblico economico ed utilizza, per i propri processi d'acquisto, diverse modalità:
 - Convenzioni CONSIP e NECA, ai sensi di legge;
 - ai sensi dell'art. 62 del Codice, aderisce alla Convenzione con la C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza;
 - Utilizzo delle piattaforme per il mercato elettronico della P.A., sia nazionale (MEPA), sia regionale (Sintel);
 - Attuazione di attività negoziale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico, nonché per la realizzazione di specifici progetti (a titolo non esaustivo, contratti di sponsorizzazione, partecipazione ad iniziative con altri Enti, adesione a reti di Enti/Scuole/Consorzi, contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività).
3. La presente disciplina attua i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato (artt. 1 – 3 D.lgs. n. 36/2023), nonché gli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice e mira ad assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento.
4. Le procedure di acquisto disciplinate dal presente Regolamento sono espletate nel pieno rispetto dei principi generali contenuti nel Libro I, Parte I, Titolo I, del Codice degli appalti e di cui agli artt. 16, 19, 20 e 49 del Codice, come di seguito enunciati:
 - Principio del risultato, con la massima tempestività ed il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 1);
 - Principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici (art. 2);
 - Principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità (art. 3);
 - Principio di buona fede e di tutela dell'affidamento (art. 5);
 - Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9), secondo il quale, se sopravvengono circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica ed al rischio di mercato tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
 - Principio di applicazione dei CCNL con riferimento al personale dipendente impiegato nell'appalto (art. 11);
 - Prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi sia nella fase di svolgimento della procedura di selezione, sia nella fase di esecuzione contrattuale, assicurando altresì un'adeguata vigilanza sulle misure adottate (art. 16);
 - Principio dell'unicità dell'invio: ciascun dato relativo a programmazione, alle procedure di

affidamento ed alla realizzazione di contratti pubblici, viene fornito una sola volta ad un solo sistema informativo (art. 19);

- Trasparenza e pubblicità legale (art. 20);
- Principio di rotazione (art. 49).

5. Ai fini dell'individuazione delle soglie comunitarie e, quindi, della individuazione dell'ambito di applicazione del presente regolamento, si rinvia all'art. 14 del D.lgs. 36/2023 ed alle successive disposizioni attuative in materia.
6. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.
7. Tutti gli acquisti di importo superiore ad € 5.000,00 sono effettuati esclusivamente in forma telematica attraverso la piattaforma di intermediazione telematica Sintel o attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), in attuazione della Legge n. 297/2006, come modificato dalla Legge n. 145/2018.
8. Tutti i termini inerenti a funzioni nominate nel presente Regolamento e declinate al genere maschile sono altresì da intendersi riferiti al corrispondente termine di genere femminile.

Art. 2 - Principio di rotazione

1. Il principio di rotazione costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. e), della legge delega 21 giugno 2022, n. 78 e AFOL MB è tenuta al suo rispetto, sia nel caso di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) e b), che nel caso di procedure negoziate, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c), d), e).
2. Al fine di garantire la libera concorrenza e la parità di trattamento negli affidamenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 49 comma 3 del Codice, si applica la suddivisione per fasce di valore economico di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
3. È vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti (quello precedente e quello attuale):
 - abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;
 - rientrino nella medesima fascia di importo di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
4. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
 - Arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
 - Ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - Alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici;
 - Affidamenti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di affidamento.
5. Ai sensi dell'art. 49 comma 4 del Codice, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Resta inteso che le tre condizioni ivi descritte devono coesistere. In tal caso, è necessario che la decisione a contrarre contenga una adeguata e specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga e che tenga conto dell'aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
6. Oltre alla previsione di cui al punto precedente, è ammessa la deroga al principio di rotazione negli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00.
7. Ai sensi dell'art. 49 comma 5 del Codice, per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo

50, comma 1, lettere c), d) ed e) del Codice, ovvero sia nei casi della procedura negoziata, non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

8. Non è consentito derogare al principio di rotazione per ragioni di urgenza.

Art. 3 - Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, sono definite le seguenti fasce di valore economico (Iva esclusa):

➤ **Forniture di beni e servizi:**

- a) **fino a € 5.000,00** è possibile procedere ad affidamento diretto "puro", anche senza consultazione di più operatori economici;
- b) **da € 5.000,01 a <€ 19.999,99** è possibile procedere ad affidamento "puro", anche senza consultazione di più operatori economici, sia pur nel rispetto di quanto disposto dal Capo II, art. 6, comma 4, del presente Regolamento, nonché del principio di rotazione;
- c) **da € 20.000,00 a € 39.999,99**, previa richiesta di autorizzazione all'Ente controllante (Provincia di Monza e della Brianza), AFOL MB può procedere ad affidamento diretto "puro", anche senza consultazione a più operatori economici, fermo restando il rispetto di quanto disposto dal Capo II, art. 6, comma 4, del presente Regolamento, nonché del principio di rotazione;
- d) **da € 40.000,01 a € 140.000,00** AFOL MB può procedere ad affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, non inferiori a n. di 3, senza che ciò implichi l'esperimento di una gara in senso stretto, né l'applicazione di criteri in senso tecnico. L'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali ed obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta;
- e) **da € 140.000,00 alla soglia comunitaria ex art. 14 del Codice**, si prevede la procedura negoziata senza bando.

➤ **Lavori:**

- a) fino a € 5.000,00;
- b) da € 5.000,01 a € 20.000,00;
- c) da € 20.000,01 a € 40.000,00;
- d) da € 40.000,01 all'importo massimo previsto per l'affidamento diretto;
- e) dall'importo massimo previsto per l'affidamento diretto a € 1.000.000,00;
- f) da € 1.000.000,01 sino alla soglia europea.

Art. 4 - Programmazione

1. A prescindere dall'importo, tutti gli acquisti e i lavori devono essere programmati al fine del controllo della spesa e dell'aggregazione dei fabbisogni.
2. Pertanto, tutti i fabbisogni devono essere preventivamente comunicati tramite pianificazione di budget previsionale di Area. La predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici è di competenza dell'Area Patrimonio, Progetti Speciali e Appalti.
3. A tal fine, AFOL MB adotta il programma triennale degli acquisti e dei beni e servizi, nonché il piano triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali, secondo quanto previsto dall'art. 37 D.lgs. 36/2023. AFOL MB, pertanto, adotta il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 140.000,00, nonché il programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore ad € 150.000,00 e relativi aggiornamenti annuali, secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice.

4. I programmi sono redatti sulla base delle esigenze manifestate annualmente dalle Aree proponenti, a seguito di raccolta e di analisi del fabbisogno, nonché dell'eventuale aggregazione omogenea della domanda di beni o di servizi e lavori ai fini della predisposizione delle procedure di gara.
5. È, tuttavia, consentito procedere ad acquisti fuori budget in relazione alle necessità ravviate, previa autorizzazione della Direzione generale.
6. Gli interventi non previsti negli atti di programmazione possono essere inseriti nei rispettivi atti quando autorizzati o l'inserimento si sia reso necessario in ragione di eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge, regolamentari, ovvero in caso di sopravvenuta disponibilità di finanziamenti.

Art. 5 - Valore dell'appalto

1. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla Stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi, comunque definiti.
2. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 36/2023, né al fine di eludere la disciplina del presente Regolamento.

Art. 6 - Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)

1. Per ogni procedura di affidamento, nel primo atto di avvio, si procede alla nomina del Responsabile Unico di Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, i cui compiti e funzioni, requisiti di professionalità nonché i requisiti di nomina sono dettagliatamente previsti dall'art. 15 ed Allegato I.2 del Codice.
2. Il RUP è nominato tra i dipendenti di ruolo, anche non aventi qualifica dirigenziale, anche assunti a tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2, nonché di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
3. Il RUP è individuato di norma nel dirigente dell'Area proponente o dal titolare di incarico di E.Q., in ragione della natura apicale della funzione e nominato dal Direttore Generale o da suo delegato. Il Direttore Generale, in ragione della sua natura apicale, deve essere nominato RUP dall'Amministratore Unico di AFOLMB. Il nominativo del RUP individuato viene in evidenza già nella fase di RDA (Richiesta di Acquisto – Gestionale "Vanoglio", in uso presso AFOL MB).
4. In caso di carenza in organico, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.
5. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti di AFOL MB.
6. Per i lavori ed i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al Dirigente o al responsabile dell'Area Patrimonio, Progetti Speciali e Appalti, in ragione della funzione attribuita da mansionario.
7. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la Stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dal presente Regolamento.
8. Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, agisce come organo ed è qualificabile come pubblico ufficiale. È tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R n. 62/2013 come recentemente modificato dal D.P.R. n. 81/2023, e del Codice di Comportamento di AFOL MB, del MOG e delle disposizioni del PTPCT, nonché al rispetto di quanto stabilito all'interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
9. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che si trovi in posizione di conflitto

di interesse, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Art. 7 - Il Direttore dei Lavori ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. In fase di esecuzione del contratto, il RUP si avvale del Direttore dei Lavori (DL) o del Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC).
2. Il Direttore dei Lavori è preposto al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'intervento, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
3. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, le funzioni e compiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono svolti di norma dal RUP che provvede al coordinamento, alla direzione, al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
4. Il Direttore dei Lavori ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando non coincidenti con il Responsabile Unico del Progetto, sono nominati nella decisione di contrarre o nell'atto ad essa equivalente che dà avvio alla procedura di affidamento. Per l'individuazione dei casi in cui il DEC è soggetto diverso dal RUP, si rimanda all'art. 8 comma 3 dell'All. I.2 del Codice. Inoltre, l'All. II.14 del Codice individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il DEC deve essere diverso dal RUP.
5. Nello specifico, il DEC è tenuto a:
 - Presentare periodicamente al RUP un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
 - Proporre modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e secondo le condizioni di cui all'art. 120 del Codice;
 - Comunicare al RUP le eventuali contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'affidatario.

Art. 8 - Modalità di acquisizione di forniture e servizi

1. AFOL MB procede, ai fini dell'acquisizione di forniture e servizi, secondo le seguenti modalità:
 - a) in via prioritaria, procede tramite adesione alle convenzioni CONSIP, ai sensi dell'art. 1 comma 510 Legge n. 208/2015, laddove esistenti;
 - b) nel caso non siano attive convenzioni CONSIP per la categoria merceologica di interesse, alternativamente, procede tramite:
 - il portale degli acquisti in rete della PA – MEPA;
 - la piattaforma regionale SINTEL;
 - c) in via subordinata, laddove costituito ed aggiornato, l'utilizzo dell'elenco fornitori;
 - d) in via ulteriormente subordinata: libero mercato.
2. Ai sensi della normativa vigente, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00, la Stazione Appaltante può procedere mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 (CONSIP-MEPA, né a soggetti aggregatori centrali di committenza).
3. Indipendentemente dal valore dell'affidamento, qualora AFOL MB debba procedere con l'affidamento di beni e/o servizi informatici e di connettività, a prescindere dal valore, risulta applicabile quanto disposto all'art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e, pertanto, trattandosi di approvvigionamento di servizi necessari, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, è necessario procedere all'acquisto tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di CONSIP o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali.

Art. 9 - Modalità di acquisizione di forniture e servizi su Mercato Elettronico della PA (MEPA)/SINTEL

1. Nel caso di utilizzo del mercato elettronico MEPA, l'acquisto deve essere effettuato utilizzando gli strumenti di seguito indicati:
 - a) per gli affidamenti diretti:
 - i. ODA (ordine diretto di acquisto) per l'acquisto di beni e servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico;
 - ii. TD (trattativa diretta): nel caso di richiesta di preventivo rivolta ad un unico operatore economico;
 - iii. Confronto di preventivi: nel caso di richiesta di preventivo rivolta a più operatori economici.
 - b) per gli affidamenti tramite procedura negoziata:
 - i. RDO (richiesta di offerta) semplice o evoluta.
2. È, inoltre, possibile acquistare sul libero mercato, in deroga all'obbligo di ricorso della piattaforma MEPA, anche per affidamenti di importi superiori a € 5.000,00, qualora non sia presente il bene/servizio necessario e/o la categoria merceologica di riferimento oppure quando, pur presente, il bene/servizio, per mancanza di qualità essenziali, non risponda alle necessità di AFOL MB o per motivi di somma urgenza. Ad ogni modo, resta inteso che tale scelta dovrà essere espressamente dichiarata e motivata dal RUP che autorizza l'approvvigionamento senza l'utilizzo della piattaforma MEPA.
3. Le medesime prescrizioni definite nei commi precedenti, in quanto compatibili, si applicano anche alle procedure svolte mediante ricorso alla piattaforma regionale SINTEL, secondo le specifiche tecniche operative proprie della stessa.

Art. 10 - Garanzia provvisoria e definitiva

1. AFOL MB, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, non richiede la garanzia provvisoria nelle procedure di affidamento diretto.
2. Tuttavia, è facoltà richiederla con riferimento alle procedure negoziate senza bando (art. 50, comma 1, lett c, d, e), per le quali, in considerazione della tipologia o specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.
3. In ogni caso, quando richiesta, la garanzia provvisoria deve essere al massimo pari all'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria viene costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione.
4. In casi debitamente motivati dal RUP, è facoltà della Stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti in caso di affidamento diretto. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Il RUP può altresì richiedere, in relazione alla natura delle prestazioni contrattuali da erogare, anche una polizza di assicurazione per responsabilità civile.

Art. 11 - Sicurezza

1. L'appaltatore è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 81/2008, AFOL MB provvederà a fornire agli affidatari informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività di AFOL MB, che essi stessi dovranno sottoscrivere per presa visione.
3. Negli appalti di servizi e forniture, qualora nell'appalto sussistano rischi da interferenze, AFOL MB provvede a redigere, in stretta collaborazione con l'Appaltatore, il DUVRI, che sarà allegato al contratto o il POS per i casi prescritti dalla legge.
4. Per gli appalti di lavori, in sede di progettazione, deve essere redatto il PSC.

L'affidatario/aggiudicatario, in sede di stipula del contratto, è tenuto altresì a presentare, prima dell'avvio delle prestazioni, il POS, ai sensi dell'art. 28 D.lgs. n. 81/2008, avente i contenuti di cui all'All. XV al D.lgs. citato.

Art. 12 - Norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
2. AFOL MB è tenuta ad acquisire dall'operatore economico la dichiarazione, inottemperanza al disposto dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, relativa al conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari, relativi ad appalti/commesse pubbliche e ai soggetti delegati ad operare su detto conto.

Art. 13 - Verifiche sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai sensi del DPR n. 445/2000

1. Le verifiche sulle autocertificazioni prodotte dagli operatori economici sono condotte secondo le modalità definite dagli artt. 16, 17 e 18 del presente Regolamento.

CAPO II: SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 14 - Avvio della procedura: Determina a contrarre

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa in merito alla possibilità che, per le procedure di affidamento diretto, la Determina di aggiudicazione possa essere unica e semplificata, il Direttore Generale (o suo delegato) valuta l'opportunità di predisporre, per affidamenti non previsti nel budget e di particolare complessità, la necessità di redigere due Determine: la Determina a contrarre e la Determina di aggiudicazione.
2. La procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, di norma, prende avvio con la Determina a contrarre o con atto equivalente che deve avere il seguente contenuto minimo:
 - a) Oggetto dell'affidamento;
 - b) Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - c) Importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - d) Procedura di selezione del contraente (solo in caso di procedura negoziata);
 - e) Criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte (solo in caso di procedura negoziata);
 - f) Il numero degli operatori economici da invitare (solo in caso di procedura negoziata);
 - g) La verifica del rispetto del principio di rotazione o le eventuali motivazioni di deroga;
 - h) La verifica di congruità dell'offerta effettuata dal RUP;
 - i) Il possesso dei requisiti di carattere generali e di quelli speciali, laddove previsti dalla lex specialis;
 - j) Le principali condizioni contrattuali;
 - k) L'operatore economico affidatario e le ragioni della scelta dello stesso sulla base della comparazione dei listini di mercato ovvero di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe ovvero dall'analisi dei prezzi praticati da altre P.A. ovvero dal confronto dei

preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici (solo in caso di affidamento diretto);

- l) Indicazione del CIG e del CUP, laddove previsto;
- m) Nomina del RUP e del DL/DEC, laddove previsto;
- n) Imputazione del costo al relativo conto.

3. Nonostante quanto sopra, nell'affidamento diretto, la Determina a contrarre/di aggiudicazione può essere unica e successiva all'individuazione del contraente; pertanto, può contestualmente riepilogare l'iter motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle evidenziate necessità della Stazione appaltante. La scelta del soggetto con cui procedere all'affidamento diretto deve comunque essere preceduta da una istruttoria che ha come finalità quella di dimostrare il profilo della convenienza economica, del rispetto della rotazione e della qualificazione dell'operatore economico. Tali profili devono essere sviluppati nel Verbale del RUP, contenente la proposta di aggiudicazione, e trasferiti nella Determina unica.
4. Con riferimento all'ipotesi di cui al precedente punto 3), una volta individuato l'operatore economico, si procede ordinariamente con le seguenti modalità:
 - La Determina a contrarre/di aggiudicazione sarà predisposta dall'Area interessata e proposta dal Direttore di Area che intende manifestare la necessità di procedere ad affidamento diretto in relazione al fabbisogno riscontrato;
 - La Determina sarà sottoposta al visto di regolarità amministrativo contabile del Direttore Amministrativo, secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità aziendale;
 - La Determina, infine, sarà messa alla firma del Direttore Generale o suo delegato. Qualora la Determina sia adottata da Dirigente delegato, il D.G. apporrà il visto a procedere.

Art. 15 - Scelta del contraente: requisiti e criteri di selezione

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei seguenti requisiti di ordine speciale minimi, eventualmente stabiliti nella decisione di contrarre o atto ad essa equivalente, di cui all'art. 100 del Codice:
 - a. idoneità professionale (dimostrati attraverso l'iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti Ordini professionali);
 - b. capacità economica e finanziaria;
 - c. capacità tecniche e professionali.
2. I requisiti di ordine speciale devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'affidamento.

Art. 16 - Verifica dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 D.lgs. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00

1. Nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche tramite DGUE (art. 52 del Codice).
2. Resta inteso che, nelle procedure di affidamento diretto di importo fino agli € 40.000,00, i requisiti di ordine speciale ex art. 100, comma 1, lett. b) e c), potranno non essere richiesti dalla Stazione appaltante (e, pertanto, non dichiarati nella dichiarazione sostitutiva) in quanto sufficiente la dimostrazione delle c.d. "documentate esperienze pregresse idonee", così come richiesto dall'art. 50 del Codice.
3. AFOL MB verifica, con cadenza semestrale, le dichiarazioni rese dall'affidatario, previo sorteggio di un campione individuato con la seguente modalità: la struttura preposta individuerà con sorteggio, tra gli operatori economici affidatari di contratti nel semestre di riferimento, i soggetti da sottoporre ai controlli nella misura del 10%. Ai fini del sorteggio, a ciascun operatore economico affidatario è attribuito un numero progressivo, sulla base dell'ordine di registrazione della decisione di contrarre nel sistema di gestione documentale. Tale operazione viene svolta attraverso un sistema di generazione di numeri casuali e deve essere verbalizzata.

4. Tutte le autocertificazioni rese dall'operatore economico sorteggiato dovranno essere oggetto di verifica.
5. Qualora la verifica non confermi il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva, AFOL MB procederà alla:
 - risoluzione del contratto;
 - escussione dell'eventuale garanzia definitiva;
 - comunicazione all'ANAC;
 - sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 17 - Verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D.lgs. 36/2023 per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00

1. Per tutte le procedure di importo pari o superiore a € 40.000,00, le verifiche sono svolte dalla Stazione appaltante, solo con riferimento all'aggiudicatario, tramite la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico (FVOE).
2. In caso di procedure di acquisizione di importo superiore a € 150.000,00 è necessario acquisire la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 D. Lgs. 159/2011, mediante consultazione della banca dati nazionale unica.

Art. 18 - Verifica dei requisiti previsti come criteri di selezione di cui all'art. 100 D.lgs. 36/2023 per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00

1. La verifica dei requisiti di ordine speciale, di cui all'art. 100 comma 1 del Codice, si effettua con le modalità previste dal precedente art. 17 del presente Regolamento.
2. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Codice, gli operatori provano il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale di cui alle lettere b) e c) dell'art. 100 comma 1 del Codice, mediante attestazione di qualificazione SOA parametrata alla categoria ed all'importo dei lavori oggetto dell'affidamento. Diversamente, per i lavori pubblici di importo pari o inferiore a € 150.000,00, in mancanza di possesso di adeguata attestazione SOA, l'operatore economico dovrà qualificarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 90 DPR n. 207/2020 e nello specifico:
 - Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la % richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente;
 - Adeguata attrezzatura tecnica.

Art. 19 - Criteri di scelta del miglior preventivo o della migliore offerta

1. Nel caso di affidamento diretto, AFOL MB affida l'appalto all'operatore economico che presenta il preventivo che maggiormente soddisfi le esigenze della Stazione appaltante.
2. Le procedure negoziate, invece, sono aggiudicate sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi ex art. 108 comma 2 del Codice.

Art. 20 - Affidamento ed aggiudicazione

In tutti i casi in cui si procede ad affidamento diretto, la Determina a contrarre, di cui all'art. 17 del Codice ed all'art. 14 del Regolamento, costituisce atto unico di avvio e di conclusione della procedura di affidamento. Tale atto deve individuare l'oggetto, l'importo, il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, i requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 21 - Stipula del contratto

1. Il soggetto sottoscrittore, in nome e per conto di AFOL MB, deve essere abilitato dall'ordinamento giuridico ad impegnare la Stazione appaltante nei confronti di terzi.
2. La stipula del contratto può avvenire, alternativamente, con le seguenti modalità:
 - a) scambio di corrispondenza secondo le seguenti modalità: AFOL MB inoltra all'operatore economico affidatario la lettera commerciale ed acquisisce da parte dell'operatore l'accettazione unitamente alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010);
 - b) scrittura privata firmata digitalmente dalle parti;
 - c) altre modalità previste dall'art. 18 del Codice.
3. Il documento contrattuale verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ovvero secondo le specifiche tecniche proprie della piattaforma nel caso di utilizzo di MEPA/SINTEL.
4. Non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, così come previsto dall'art. 18, comma 3, lettera d) del Codice.
5. Nella lettera commerciale/scrittura privata deve essere previsto che, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti normativamente, successivamente alla stipula del contratto:
 - a) si applica la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - b) si applica una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.
4. Il contratto è soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo secondo l'allegato schema:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40
=> 150.000 < 1.000.000	120
=> 1.000.000 < 5.000.000	250
=> 5.000.000 < 25.000.000	500
>= 25.000.000	1.000

Art. 22 - Esecuzione in via d'urgenza

1. È facoltà del RUP avvalersi della possibilità di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza nelle more della stipulazione del contratto, dopo la verifica dei requisiti, quando ciò sia necessario per ragioni di utilità e per la realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Per disporre l'esecuzione anticipata del contratto, è necessario adottare un verbale in tal senso predisposto e comunicarlo all'affidatario con l'indicazione delle opportune condizioni contrattuali.

Art. 23 - Collaudo e verifica di conformità

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori ed a verifica di conformità per forniture e servizi onde certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità alle previsioni e pattuizioni contrattuali. Il collaudo o la verifica di conformità deve essere completato entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvo i casi di particolare complessità, individuati dall'All. II.14 del Codice, per i quali il termine può essere elevato fino ad un anno (art. 116 del Codice).
2. Per le procedure oggetto del presente Regolamento (beni e servizi), il certificato di verifica di conformità può sempre essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Per i lavori, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione solo nei casi indicati dall'art. 28 di cui all'All. II.14 del Codice.

CAPO III: DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER FASCE DI IMPORTO

Art. 24 - Affidamento di contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) di importo inferiore a € 40.000,00

Art. 24.1 - Richiesta di preventivo

1. AFOL MB può procedere con la richiesta di preventivo ad un solo operatore economico, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 2. E' comunque fatta la salva la facoltà per il RUP di chiedere il preventivo a due o (ancora meglio) più operatori economici. La richiesta di preventivo a più operatori economici costituisce in ogni caso una best practice ai fini della motivazione sulla scelta dell'affidatario.
2. Se il RUP, in considerazione del valore economico molto limitato dell'affidamento, matura la decisione di non richiedere preventivi a più operatori economici (c.d. "affidamento diretto senza alcun confronto competitivo"), lo stesso sarà comunque tenuto a motivare la scelta dell'operatore economico individuato, giustificandone la convenienza dell'importo offerto attraverso queste modalità: confronto con listini pubblici (es. prezzi regionali/tariffe professionali); confronto con altre P.A.; confronto con prezzi MEPA.
3. Con riferimento al punto precedente, il RUP dovrà motivare l'affidamento nel proprio Verbale (contenente la proposta di aggiudicazione) e nella successiva Determina deve sviluppare i seguenti profili: a) profilo della convenienza economica; b) rispetto del principio di rotazione degli affidamenti; c) sussistenza dei requisiti richiesti.
4. Fermo quanto sopra, resta inteso che il RUP può altresì decidere di effettuare un'indagine di mercato mediante pubblicazione, sul sito di AFOL MB, di un avviso aperto, pubblicato per 5/7 giorni, dopo essere stato approvato da una specifica Determina a contrarre. Tale avviso genera solo un'attività meramente istruttoria del RUP in quanto nessun preventivo offerto vincola in alcun modo l'Ente all'affidamento del contratto. Con tale avviso, dunque, viene richiesto l'invio di preventivi ed altra documentazione in base agli elementi di valutazione, eventualmente individuati nell'avviso stesso.
5. La richiesta di preventivo all'Operatore economico deve contenere:
 - a. L'individuazione delle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura;
 - b. I tempi di esecuzione;
 - c. I requisiti generali e speciali ai fini della partecipazione;
 - d. L'indicazione del RUP e del responsabile anticorruzione;
 - e. La clausola relativa al trattamento dei dati personali;

- f. Le modalità e tempistiche di presentazione del preventivo;
6. Alla richiesta di preventivo devono essere allegati:
- g. Informativa sul trattamento dati personali;
 - h. Patto di integrità (che deve essere firmato digitalmente dall'operatore economico);
 - i. Modello di autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, dal quale risulti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.;
 - j. Dichiarazione conto corrente dedicato, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010.

Individuato il preventivo migliore, il RUP dovrà redigere opportuno "Verbale tecnico-discrezionale" contenente la proposta a procedere con richiesta di offerta su apposito portale SINTEL/MEPA per acquisti superiore ad € 5.000,00.

Art. 24.2 Verifica dei requisiti

I controlli devono avvenire secondo le modalità descritte all'art. 16 del presente Regolamento, a cui si rimanda integralmente.

Art. 24.3 Determina a contrarre/di aggiudicazione

AFOL MB procede all'affidamento diretto tramite la Determina a contrarre/di aggiudicazione, che abbia i contenuti di cui all'art. 14 del presente Regolamento, a cui integralmente si rimanda.

Art. 24.4 Stipula del contratto

AFOL MB procede alla stipula del contratto secondo le modalità descritte all'art. 21 del presente Regolamento, a cui integralmente si rimanda.

Art. 25 - Affidamento di contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino all'importo previsto per l'affidamento diretto (= € 140.000,00 per servizi e forniture / € 150.000,00 per lavori)

Art. 25.1 Richiesta di preventivo

1. AFOL MB può procedere con la richiesta di preventivo ad un solo operatore economico, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 2. E' comunque fatta la salva la facoltà per il RUP di chiedere il preventivo a due o più operatori economici. La richiesta di preventivo a più operatori economici costituisce in ogni caso una *best practice* ai fini della motivazione sulla scelta dell'affidatario.
2. La richiesta di preventivo deve contenere:
 - a. L'individuazione delle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura;
 - b. I tempi di esecuzione;
 - c. I requisiti generali e speciali ai fini della partecipazione;
 - d. L'indicazione del RUP e del responsabile anticorruzione;
 - e. La clausola relativa al trattamento dei dati personali;
 - f. Le modalità e tempistiche di presentazione del preventivo;
 - g. La richiesta di acquisizione del PASSOE.
3. Alla richiesta di preventivo devono essere allegati:
 - a. Informativa sul trattamento dati personali;
 - b. Patto di integrità (che deve essere firmato digitalmente dall'operatore economico);

4. Le dichiarazioni integrative. Nella richiesta di preventivo deve essere indicato che l'operatore economico deve provvedere alla trasmissione del DGUE.
5. La richiesta di preventivo deve essere inviata all'operatore economico tramite portale MEPA/SINTEL, nei casi previsti dall'art. 9 del presente Regolamento, a cui si rimanda.

Art. 25.2 Avvio dei controlli

1. Acquisito il preventivo, AFOL MB procede ad effettuare i controlli seguenti, secondo le modalità previste dal precedente art. 17 del presente Regolamento:
 - a. Consultazione casellario ANAC;
 - b. verifica DURC;
 - c. visura CCIAA o albo professionale;
 - d. verifica sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
 - e. verifica casellario giudiziale dei soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice;
 - f. verifica del pagamento delle imposte/tasse e dei contributi previdenziali;
 - g. verifica delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Art. 25.3 Determina a contrarre/di aggiudicazione

Acquisiti gli esiti dei controlli di cui all'art. 26.2, AFOL MB procede all'affidamento diretto tramite Determina a contrarre/di aggiudicazione, che abbia i contenuti di cui all'art. 14 del presente Regolamento, a cui integralmente si rimanda.

Art. 25.4 Stipula del contratto

1. AFOL MB procede alla stipula del contratto secondo le modalità descritte all'art. 21 del presente Regolamento, a cui integralmente si rimanda.
2. Nella lettera commerciale/scrittura privata deve essere altresì indicata la richiesta all'operatore economico di ottemperare al pagamento dell'imposta di bollo sul contratto in base al valore, così come previsto dall'art. 18 comma 10 del Codice, nonché dall'All. I.4, come di seguito indicato:

FASCIA IMPORTO CONTRATTO	VALORE IMPOSTA DI BOLLO
< 40.000	Esente
> 40.000 < 150.000	40
> 150.000 < 1.000.000	120
> 1.000.000 < 5.000.000	250
> 5.000.000 < 25.000.000	500
> 25.000.000	1.000

CAPO IV: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 - Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo on line di AFOL MB. Dalla sua entrata in vigore, sono abrogate tutte le disposizioni di Regolamenti vigenti in contrasto od incompatibili con quelle del presente atto.
2. Per quanto non ivi previsto espressamente, trovano applicazione, se applicabili, le leggi ed i Regolamenti vigenti in materia.

3. Le modalità di affidamento ed i contenuti del presente Regolamento possono essere derogate con riferimento alla singola procedura per motivi di urgenza od altre esigenze ritenute valide dal RUP ed indicate nella Determina di aggiudicazione, benché nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
4. Il presente Regolamento è soggetto a modifiche nel rispetto della normativa vigente.
5. In relazione alle procedure di affidamento ed ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'U.E., ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1.07.2023, le disposizioni di cui al DL n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 al DL n. 13/2022, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare ed agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11.12.2018.
6. Per le spese effettuate mediante il fondo economale, è consentito l'utilizzo di carta di credito o contanti per un importo massimo di € 1.000,00, nel rispetto della normativa vigente.